

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. MANNA Felice - Presidente -  
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -  
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere -  
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso -2014 proposto da:

I.F., rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MOTTA;

- ricorrente -

contro

G.L.;

- intimata -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 04/10/2013 (del Presidente della Sezione Prima Civile);

1125 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

*PREMESSO*

CHE:

I.F. ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, depositata il 4 ottobre 2013, che ha parzialmente accolto l'opposizione dalla medesima proposta, ex art. 702-bis, contro il decreto che aveva liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio G.L. la somma di Euro 1.600 per onorari ed Euro 267 per spese e indennità: il Tribunale ha rideterminato l'onorario in Euro 970,42 e le spese in Euro 71,52.

L'intimata G.L. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

*CONSIDERATO*

CHE:

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione/falsa applicazione dei principi enucleabili dalle norme in materia di consulenza tecnica d'ufficio e del suo diritto al compenso, di ricusazione, di nullità/inefficacia/improduttività di effetti e inesistenza giuridica ex tunc degli atti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio ricusato, di mancanza di causa del diritto al compenso nei contratti di prestazione professionale laddove tale prestazione sia inutilizzabile, peraltro per colpa dello stesso professionista che ha violato l'obbligo di astensione": il giudice dell'opposizione ha errato laddove ha respinto la tesi, prospettata dalla ricorrente, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere dell'opposizione per effetto dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio.

Il motivo non può essere accolto. L'istanza di ricusazione (p. 2 del provvedimento impugnato) è stata depositata il 3 ottobre 2012 (dopo il deposito della relazione del

consulente). L'art. 192 c.p.c., comma 2, "nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilita' di far valere successivamente la situazione di incompatibilita', con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo" (Cass. 3657/1998, cfr. pure Cass. 8184/2002). Ove poi la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilita', e' possibile prospettare le ragioni che giustificano un "provvedimento di sostituzione affinche' il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c." (ancora Cass. 3657/1998). Nel caso in esame, pertanto, l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, che non poteva piu' essere avanzata, va inteso come provvedimento di sostituzione del consulente tecnico ai sensi dell'art. 196 c.p.c. e al consulente tecnico sostituito spetta, come ha stabilito il Tribunale di Siracusa, il compenso per l'attivita' compiuta.

b) Il rigetto del primo comporta il rigetto del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 nullita' del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in quanto il Tribunale, nel negare la cessazione della materia del contendere, avrebbe "reso effimero il procedimento di opposizione".

c) Il terzo motivo contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 nullita' del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme in materia di obbligo di motivazione delle ordinanze (motivazione apparente).

Il motivo e' infondato: la motivazione del provvedimento impugnato, laddove rigetta le critiche mosse dalla ricorrente alle conclusioni cui e' giunto il consulente tecnico d'ufficio, non e' apparente, dato che il Tribunale ha argomentato in modo chiaro e succinto, cosi' come prescrive l'art. 134 c.p.c., le ragioni del rigetto (p. 2 dell'ordinanza impugnata).

d) Il quarto motivo fa valere, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione fra le parti": il giudice dell'opposizione avrebbe "del tutto disatteso che nelle note depositate il 25 ottobre 2012 si descriveva l'esosita' di spese gonfiate in fatture attraverso il deposito di preventivi di altre ditte", affermando che "la ricorrente avesse addirittura riconosciuto la somma che contestava".

Il motivo e' inammissibile: la ricorrente infatti lamenta non l'omesso esame di un fatto storico, ma l'interpretazione offerta dal giudice dell'opposizione di un proprio atto difensivo (pp. 2-3 del provvedimento impugnato).

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla viene disposto circa le spese dato che l'intimata non si e' difesa nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi' deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 marzo 2018.